



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 210 del 31/12/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2493

Reg. CE n. 1234/07 modificato con Reg. (CE) n. 491/09 e Reg n. 555/2008. Apertura dei termini per la presentazione delle domande contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna 2009/2010, con modifica all'allegato A della D.G.R. 23 dicembre 2008, n. 2531.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dai Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare l'articolo 103 octodecies che prevede, tra l'altro, un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti. A norma del paragrafo 3 del suddetto articolo il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

- a) riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
- b) la diversa collocazione / reimpianto di vigneti;
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il regime predetto non è applicato in caso di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendo per "rinnovo normale" il reimpianto sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di coltivazione (art. 11, paragrafo 3, secondo comma, del Reg. (CE) n. 479/2008).

La Commissione U.E. con nota n. Agri D/23810 del 3 ottobre 2008 ha comunicato l'approvazione del Piano Nazionale di sostegno per la viticoltura con decorrenza dai 30 settembre 2008, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 20 marzo 2008, ed inoltre il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con D.M. n. 2553 del 8 agosto 2008 ha stabilito le modalità e le condizioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma Nazionale di sostegno, stabilendo che le Regioni adottino determinazioni per l'applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione, sottoponendo le medesime al parere del Comitato, costituito per la verifica e la conformità della normativa comunitaria delle disposizioni determinate.

A norma dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 479/08, inoltre, gli Stati membri sono responsabili dei piani di ristrutturazione e di riconversione, compresa la loro approvazione, e i piani medesimi devono essere redatti nei rispetto delle disposizioni fissate dal Capo I del medesimo regolamento e delle modalità di applicazione di cui al Reg. (CE) n. 555/08 e relativa disciplina stabilita dai MIPAAF con decreto dell'8

agosto 2008.

In particolare:

- il DM n. 2553 dell'8 agosto 2008 all'art. 1 prevede al paragrafo 2, che le Regioni adottano le determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, inviano i piani con i relativi allegati al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad Agea Coordinamento;
- il Reg. (CE) 555/08 all'art. 75 prevede, in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del Reg. (CE) n. 796/04 della Commissione UE, la misura della superficie vitata alla quale fare riferimento ai fini dell'applicazione, anche del regime di aiuto alla ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;
- le spese riconoscibili al contributo comunitario sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di approvazione, anche provvisoria, delle domande ammissibili a finanziamento, ad eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di materiali la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione delle domande;
- il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 479/08 non è cumulabile con altri aiuti comunitari e nazionali riguardanti al contempo le medesime superfici ed operazioni.

Con la Delibera di Giunta Regionale del 23 dicembre 2008, n. 2531 sono state emanate le disposizioni regionali attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino.

Sulla base dell'esperienza maturata nel corso del primo anno di applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, occorre modificare alcune punti delle disposizioni regionali attuative contenute nell'allegato A della citata DGR n. 2531/2008, in particolare, introducendo i costi di alcune operazioni colturali, specificando alcune operazioni di ristrutturazione dei vigneti ed altre piccole variazioni che non alterano gli obiettivi del piano stesso.

Le variazioni apportate e contenute nell'allegato A1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in conformità a quanto stabilito dalla DGR 2531/2008, non comportano sostanziali modifiche e non alterano gli obiettivi delle richiamate disposizioni ma rendono più celere la spesa delle risorse comunitarie assegnate alla Regione.

La finalità del programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è quella di adeguare la produzione vitivinicola alle esigenze del mercato attraverso l'impiego di varietà autoctone e, comunque, comprese nei rispettivi disciplinari di produzione nonché l'utilizzo di forme di allevamento meno espanse e adatte alla meccanizzazione, anche parziale, delle operazioni colturali.

Il regime di sostegno comunitario per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica con decorrenza dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2013.

Con Decreto Ministeriale del 02/11/2009, n. 7871 è stata assegnata alla regione Puglia, per l'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ad uva da vino, una dotazione finanziaria di euro 10.173.700,00.

Tanto premesso si ritiene di:

- consentire ai vitivinicoltori interessati di avvalersi dei contributi comunitari previsti per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche per la campagna 2009/2010 e successive;
- consentire, pertanto, ai vitivinicoltori interessati di presentare le domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 15 gennaio 2010.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Le risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti assegnate alla Regione saranno gestite direttamente dall'AGEA (Organismo pagatore) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione medesima; la gestione seguirà le procedure del FEAGA.

Il presente provvedimento pertanto non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

## LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di approvare le modifiche alle disposizioni regionali in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, già emanate con la DGR n. 2531 del 23 dicembre 2008, e riportate nell'allegato AI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di consentire ai vitivinicoltori interessati di presentare le istanze di contributo di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 15 gennaio 2010;
- di stabilire che il piano di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, ai sensi dell'art. 1 del DM 08 agosto 2008, venga inviato al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed all'Organismo pagatore nazionale (AGEA);
- di autorizzare il Servizio Agricoltura a seguire le fasi della verifica tecnica da parte del MIPAAF e dei Servizi della Commissione U.E. e, nel caso di richiesta di modifica, di predisporre il relativo atto da sottoporre all'adozione della Giunta Regionale;
- di prendere atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione per la realizzazione dei piani saranno gestite direttamente dall'AGEA (Organismo pagatore nazionale), e, quindi, non saranno trasferite alla Regione medesima; la gestione di tali risorse seguirà la procedura del FEAGA;
- di dare atto che i contributi di che trattasi saranno erogati ai produttori dall'Organismo pagatore (AGEA)

riconosciuto dalla commissione dell'U.S., sulla base delle risultanze delle istruttorie positive;

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone